



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.07.2010,

Modifiche apportate con delibera di consiglio comunale nr.12 del 20/03/2013.

Modifiche apportate con delibera di consiglio comunale nr. 42 del 27/06/2017.

in vigore dal giorno 27/07/2017

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al DPR 10.09.1990 n. 285 “Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria” e ss.mm., alla Legge Regionale n. 19 del 04.05.1982 e alla Legge Regionale n. 19 del 29.07.2004 e ss.mm. e ii., e del Regolamento Regionale n. 4 del 23.05.2006, disciplina in ambito comunale tutti i servizi connessi con la morte, la custodia delle salme e la cremazione, dunque le attività di polizia mortuaria, dei trasporti funebri, di costruzione, ristrutturazione, manutenzione, gestione e custodia dei Cimiteri, di concessioni di aree e manufatti destinati alle sepolture, di lavori privati nei cimiteri, delle imprese di pompe funebri. Ciò per gli aspetti non considerati o espressamente rinviati alla competenza del Comune dalla succitata normativa.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate in sintonia con eventuali variazioni che intervengano nelle normative nazionali e regionali alle quali le stesse si richiamano.

Articolo 2 *Competenze*

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale attraverso il Dirigente o suo delegato.
2. I servizi di cui all’art. 1, sia singolarmente che globalmente individuati, possono essere gestiti attraverso una delle forme previste dagli artt. 112 e ss. del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché a mezzo del Servizio di Igiene Pubblica della competente A.U.S.L. ove previsto dalla legge. Nel caso di gestione dei servizi cimiteriali affidata a soggetto svolgente anche l’attività funebre regolata dall’art. 13 della L.R. n. 19 del 29.07.2004, si applica quanto previsto dal comma 2, art. 5 della stessa L.R..
3. In caso di servizi gestiti in economia, le funzioni e la relativa organizzazione degli uffici, nell’ambito delle attività necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria spettanti al Comune, sono determinate, per le integrazioni necessarie alla presente normativa, in base ai vigenti

Funzionigramma del Comune di Maranello e della Maranello Patrimonio Srl e dai vigenti Regolamenti Comunali degli Uffici e dei Servizi, dei Contratti e di Contabilità.

4. In caso di servizi gestiti non in economia, le funzioni e la relativa organizzazione sono stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dai contratti di servizio, dai Capitolati Speciali e dalle condizioni di concessione.

5. La fissazione delle tariffe per tutti i servizi di cui al presente regolamento, nonché ogni decisione in ordine alla realizzazione di nuovi cimiteri, alla soppressione, alla modificazione od ampliamento di quelli esistenti, sia nella recettività che nelle strutture o impianti di servizio, sono comunque di competenza degli Organi di Governo del Comune.

6. Nell'ambito dei principi fondamentali individuati con il presente Regolamento, la Giunta Comunale definisce, ove occorra, criteri applicativi e modalità per lo svolgimento dei servizi funebri e cimiteriali. Ciò, in particolare, per quanto si riferisce alla localizzazione degli impianti di cui all'art. 7, comma 2, lett. A) della L.R. n. 19/04 e all'affidamento personale dell'urna cineraria di cui all'art. 11. commi 3 e 4 della medesima Legge Regionale.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune avrà cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o derivanti dall'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione a operare all'interno dei cimiteri.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Nell'ambito delle attività necroscopiche, funebri e cimiteriali (LR n. 19/2004), sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati tali dalla normativa vigente o dal presente Regolamento, come ad esempio, i trasporti funebri previsti al successivo art. 14.

2. Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento di apposite tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale in conformità alla disciplina generale delle tariffe, approvata dal Consiglio Comunale.

Articolo 5

Attività di medicina necroscopica – obitorio – deposito di osservazione

1. Le Aziende sanitarie garantiscono funzioni di coordinamento, di consulenza e di supervisione delle attività di medicina necroscopica, definendo le procedure di espletamento dell'attività stessa in particolare nei casi di morte improvvisa o non spiegabile. Provvedono al riscontro diagnostico per accertare le cause di morte in soggetti giunti cadavere in ospedale, deceduti sulla pubblica via, a domicilio senza assistenza medica o comunque deceduti al di fuori dell'ospedale. L'accertamento della realtà della morte viene effettuato dal medico necroscopo individuato tra i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale inclusi i medici di medicina generale.
2. Le funzioni obitoriali e di osservazione dei cadaveri di cui agli Articoli 12 e 13 del D.P.R. n. 285/90 sono assicurate attraverso appositi accordi con le strutture sanitarie della Provincia di Modena.

Articolo 6

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i Servizi cimiteriali è tenuto, su supporto cartaceo o informatico, il registro delle sepolture, di cui all'Articolo 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, a disposizione di chiunque possa avere interesse e titolo ad ottenere informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Presso i Servizi cimiteriali nonché nel sito internet del Comune di Maranello sono accessibili al pubblico :
 - 1) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - 2) copia del presente regolamento;
 - 3) l'elenco delle sepolture in scadenza, secondo quanto previsto al successivo art. 35.
 - 4) ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.
3. Presso i cimiteri comunali dovrà essere esposto e visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura, compresa la disciplina di ingresso e i divieti speciali, nonché saranno accessibili i documenti elencati al precedente comma 2.

TITOLO II
FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Feretri

1. Salvo quanto previsto dall'art. 100 del D.P.R. 285/90, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del medesimo D.P.R. n. 285/90.
2. Il feretro ed il suo confezionamento dovranno anche rispondere a quanto disposto nella determinazione del Responsabile del Servizio di Sanità pubblica della Regione Emilia Romagna n. 13871 del 6 ottobre 2004.
3. Le salme devono essere collocate nel feretro rivestite con abiti o decentemente avvolte in lenzuola e, se destinate all'inumazione, dovranno essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile, eliminando qualsiasi altro oggetto non degradabile.

Articolo 8

Verifica e Chiusura Feretri

1. In base alla L.R. n. 19/2004, l'attività di verifica e chiusura feretri viene attribuita direttamente alle imprese che effettuano attività funebre (dotate di specifica autorizzazione del Comune) e pertanto non necessitano di delega allo svolgimento di tali funzioni.
2. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare:
 - a) che nella piastrina in piombo applicata al cofano siano correttamente riportate sia l'identità del defunto (nome e cognome, data di nascita e di morte), sia il numero progressivo dell'autorizzazione al seppellimento, attraverso il confronto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
 - b) che il cofano sia appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
 - c) che siano adeguate, ai sensi del precedente art. 7, le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura .
3. A conclusione delle verifiche sopraddette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Il timbro utilizzato per sigillare il feretro dovrà riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre e il numero identificativo dell'autorizzazione.

Articolo 9

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di salma o di cadavere che interviene fra il momento del decesso o del rinvenimento ed il momento della consegna al Cimitero, attuato

mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Sono trasporti funebri anche la traslazione di salma da un Cimitero ad un altro ed il trasporto di resti mortali e di ceneri.

2. Il trasporto funebre è un servizio pubblico, disciplinato dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria, dalle altre norme vigenti in materia nonché dal presente Regolamento, che può essere svolto da imprese pubbliche o private in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa.

3. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige al cimitero per il percorso più breve. Il trasporto non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o particolari onoranze la sosta è preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Articolo 10

Trasporto di salme e cadaveri

1. La salma, se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o se vi è un'espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate. Alla richiesta è necessario allegare un certificato rilasciato dal medico curante o da un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, che attesti l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato e la possibilità di trasporto senza pregiudizio per la salute pubblica. Tale certificazione è titolo valido per il trasporto nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna. Il trasporto deve avvenire deponendo la salma in un contenitore impermeabile non sigillato, necessariamente a bara aperta in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

2. In base all'art. 10, 6° comma, LR n. 19/2004, costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. Per tutti questi tipi di trasporto l'autorizzazione è unica, rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione.

3. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune viene autorizzato a seguito di specifica domanda scritta degli aventi diritto, corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto e la data di morte. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato relativa alla verifica di cui all'art.8 precedente. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni il cui territorio è attraversato dal trasporto, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

5. Per le persone morte di malattie infettive/diffusive l'autorizzazione al trasporto, osservate le norme del seguente art 18, è data dal Sindaco.

Articolo 11

Trasporto di cadavere da e per l'estero

1. Per il trasporto di cadavere da e per l'estero è previsto che:

- quando il trasporto avviene nell'ambito dei Paesi aderenti alla convenzione di Berlino (allegato 2), esso è autorizzato dal Sindaco del luogo del decesso e deve essere accompagnato dal "passaporto mortuario", contenente le generalità del *de cuius* e la data di morte, redatto in lingua italiana e in un'altra lingua fra le più usate. Alla richiesta di trasporto deve essere allegato: estratto atto di morte, autorizzazione al seppellimento dell'ufficiale dello stato civile, attestazione di chiusura del feretro ad opera dell'addetto dell'agenzia di Onoranze funebri in veste di incaricato di pubblico servizio.

- quando il trasporto avviene nell'ambito di Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino, in aggiunta alla documentazione sopra descritta, occorrerà allegare il nulla osta dell'autorità consolare o diplomatica dello stato in cui il cadavere va sepolto. Va inoltre informato il Prefetto della Provincia di frontiera.

2. La Convenzione di Berlino non si applica al trasporto di resti mortali o di ceneri.

Articolo 12

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei

1. Il trasporto fuori Comune oppure da/o per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato.

2. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti assimilabili.

3. Per essere trasportati, le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43 ("*urne cinerarie*").

Articolo 13

Tipologia dei trasporti funebri

1. Il servizio di trasporto funebre, in base all'art. 16, comma 1, del D.P.R. 285/1990, si articola nelle seguenti tipologie:
 - a) trasporto funebre a pagamento quando vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, così come previsto al successivo art. 14 del presente Regolamento;
 - b) trasporto funebre a carico del Comune.

Articolo 14

Trasporti funebri di competenza del Comune

1. Sono a carico del Comune i trasporti funebri nell'ambito del territorio comunale che non comportino servizi o trattamenti speciali, nei seguenti casi:
 - a) nei casi di salme che siano state oggetto di attività di studio e di ricerca al fine della loro riconsegna (art. 35, 2° comma D.P.R. n° 285/90).
 - b) nei casi di salme a disposizione dell'Autorità Giudiziaria (sempre che non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali),
 - c) nei casi di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose previo conforme parere dei Servizi Sociali;d) nei casi di salme di persone sole, per le quali nessuno risulti tenuto a provvedere, nonché di quelle rimaste ignote;
 - e) nei casi di salme di persone decedute in abitazioni dichiarate inadatte (cioè abitazione in cui sia oggettivamente impossibile per la ridotta superficie o per la conformazione interna, riservare un vano o parte di esso alla composizione della salma per il periodo di osservazione e preparazione del feretro), o sulla pubblica via, abbandonata, oppure quando si debba effettuare il riconoscimento o l'accertamento autoptico;
2. Il trasporto di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma precedente, in quanto prestazione obbligatoria del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. C) della L.R. n° 19 del 29/07/2004, si effettua dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o a strutture sanitarie per accertamenti medico-legali o al Cimitero.
3. E' fatto salvo, per le ipotesi indicate al comma 1 precedente, il diritto dell'Amministrazione di provvedere all'eventuale recupero dei costi sostenuti qualora in esito ad accertamenti espletati risultino dei soggetti obbligati.

Articolo 15

Trasporti funebri a pagamento

I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono tutti quelli non ricompresi nella casistica indicata all'art. 14 in quanto connessi a servizi e trattamenti speciali

Articolo 16

Orari dei trasporti funebri e dei funerali

1. I trasporti funebri relativi ai funerali aventi destinazione i Cimiteri Comunali sono effettuati nei giorni feriali, sia nelle ore antimeridiane che in quelle pomeridiane, secondo disposizione del Comune. Nei giorni festivi non possono essere effettuati trasporti funebri, salvo casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta, sentita l'Amministrazione, da parte del dirigente competente.
2. In caso di due o più giorni festivi consecutivi, i trasporti funebri ed i funerali si eseguono in quello determinato dal Comune.
3. La richiesta del trasporto funebre, indicante giorno, ora e destinazione dello stesso, è presentata da un familiare del defunto o da un'impresa di Onoranze Funebri incaricata presso l'ufficio competente dei Servizi Cimiteriali. I richiedenti, comprese le Imprese di Onoranze Funebri, effettueranno opzione di scelta indicando la fascia oraria preferita tra quelle disponibili.
4. Terminata la commemorazione funebre ovvero la funzione religiosa, il trasporto funebre si dirige al cimitero per il percorso più breve, fatta salva la possibilità, di carattere eccezionale, che possano essere autorizzate speciali onoranze o tragitti diversi da quelli consentiti.
5. Il trasporto non può sostare lungo il percorso e deve seguire l'itinerario che reca minor intralcio alla circolazione.
6. I trasporti relativi a salme decedute accidentalmente o rinvenute, a resti mortali e ossa umane rinvenute, debbono avvenire -secondo le disposizioni delle competenti autorità- entro le ventiquattro ore giornaliere feriali e festive.

Articolo 17

Riti religiosi

1. I ministri dei culti riconosciuti dallo Stato italiano, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nel luogo di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia.

Articolo 18

Morti per malattie infettive/diffusive o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive/diffusive il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl prescrive le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detta le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 5 per eseguirne successivamente, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni del servizio di Igiene Pubblica della Ausl, salvo che le medesime non le vietino nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl dispone, secondo i casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

TITOLO III

CUSTODIA E GESTIONE DEI CIMITERI

Articolo 19

Elenco cimiteri e vigilanza

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia delle salme il Comune provvede con i cimiteri comunali che sono sottoposti alla vigilanza del Sindaco. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo quanto disposto dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria (*art. 101 cappelle private fuori dei cimiteri*).

2. I cimiteri attualmente in esercizio, per i quali valgono tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, sono: Cimitero Maranello Capoluogo; Cimitero di Torre Maina; Cimitero di San Venanzio e Cimitero di Fogliano.

3. In almeno un cimitero del Comune sono presenti con le caratteristiche previste dall'art. 5 del Regolamento regionale nr. 4 del 23 maggio 2006:

- un ossario e un cinerario comune per la conservazione di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni e di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di parti anatomiche riconoscibili e di ossa;

- un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.

4. Sono riservate al personale addetto tutte le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti anatomici, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento.

5. Il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 20

Diritto di sepoltura

1. Nei Cimiteri comunali sono accolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, per ricevere adeguata sepoltura, le salme, i resti mortali e le ceneri:

a) delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) delle persone ovunque decedute, ma aventi nel Comune di Maranello, al momento della morte, la residenza;
- c) delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
- d) delle persone iscritte alla nascita all'anagrafe di Maranello o che abbiano risieduto a Maranello almeno dieci (10) anni;
- e) delle persone aventi il coniuge o parenti fino al 1° grado sepolti in un cimitero di Maranello;
- f) delle persone considerate, con apposito atto della Giunta Comunale, degne di passare alla storia, ossia: persone "illustri" per meriti letterari, artistici, scientifici o atti insigni; persone "benemerite" che per "virtù proprie" hanno recato benefici o fama alla città; persone "distinte nella storia patria" che hanno contribuito all'evoluzione nazionale;
- g) dei nati morti e dei prodotti del concepimento, di cui all'Articolo 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990, con almeno uno dei genitori residenti nel Comune;

Il diritto di sepoltura è riconosciuto anche alle parti anatomiche nei casi indicati sub a), b), c), d), e), f).

2. La ricezione ed il collocamento di cassetine contenenti resti ossei provenienti da altre sepolture e di urne cinerarie da cremazione, sono subordinate alla concessione onerosa delle apposite cellette, a meno che non ne sia richiesto il deposito in tomba privata. In questi casi é ammessa la sepoltura anche quando vi sia il coniuge oppure un parente in linea retta o collaterale sino al 3° grado, residente nel Comune di Maranello.

3. La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Maranello.

Articolo 21

Registro delle sepolture

1. I servizi cimiteriali provvedono, anche con mezzi informatici, all'aggiornamento continuo delle sepolture, delle relative posizioni, delle concessioni e dei concessionari su apposito Registro.

2. Il Registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai Cimiteri Comunali.

3. Nel Registro viene annotata ogni sepoltura, in campo di inumazione o in tomba privata, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale che modifichi la situazione esistente.

4. Il Registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto e dei defunti;

- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento, corrispondente al numero della lastrina posta sul feretro;
- c) l'ubicazione topografica di ciascuna salma;
- d) le generalità del primo intestatario e quelle degli eventuali nuovi concessionari ai fini delle comunicazioni (devono essere registrate le generalità di almeno un referente);
- e) gli estremi dell'atto di concessione, suo oggetto e durata;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- g) le operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 22

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. I Servizi cimiteriali sono tenuti a redigere il Registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero progressivo dell'autorizzazione al seppellimento di ciascuna salma coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale Registro si procede all'aggiornamento del Registro delle sepolture di cui al precedente articolo.

Articolo 23

Anagrafe e catasto cimiteriale

1. I Servizi Cimiteriali, anche avvalendosi di mezzi informatici e sulla scorta del Registro di cui all'articolo precedente, tengono annotati in ordine alfabetico, suddiviso per Cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono depositate, sotto qualsiasi forma, nel Cimitero stesso. Nell'anagrafe devono essere riportate:

- le generalità del defunto;
 - tutte le indicazioni topografiche alfanumeriche tese a individuare i luoghi di sepoltura.
2. Annualmente, copia su supporto cartaceo e/o supporto magnetico dei dati costituenti l'Anagrafe, il Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali ed il Registro delle sepolture, è depositata presso l'archivio comunale.

Articolo 24

Scadenziario delle concessioni

1. Lo scadenziario delle concessioni ha lo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura, fatto salvo l'esercizio del diritto di rinnovo.
2. I Servizi cimiteriali sono tenuti a predisporre, anche avvalendosi di mezzi informatici, l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza nell'anno successivo e, contemporaneamente, si disporrà la ricerca di familiari, principalmente attraverso i dati già in possesso dei Servizi cimiteriali, ai fini delle comunicazioni di cui al successivo art. 35

Articolo 25

Tipologie di sepoltura

1. Le sepolture si distinguono in inumazioni e tumulazioni.
2. Le inumazioni sono sepolture comuni assegnate, ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata, per dieci (10) anni.
3. Le tumulazioni sono sepolture ad uso privato o private realizzate con opere murarie quali:
 - a) loculi singoli (colombari) predisposti dal Comune;
 - b) avelli comunali (cripte sotterranee) predisposti dal Comune;
 - c) tombe a più posti costruite dai privati o dal Comune (cripte sotterranee, cappelle, edicole);
 - d) cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti, ceneri, a uno o più posti.
4. Le modalità di accesso alle sepolture in uso a privati o private sono stabilite dal Titolo IV "Concessioni cimiteriali" del presente Regolamento.

Articolo 26

Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente tumulato , nei seguenti casi:
 - a) quando è stato richiesto l'uso di un'area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) quando si devono effettuare i lavori di ripristino di tombe private, fino alla loro conclusione;
 - c) quando è stata presentata domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato dai competenti Organi Comunali, fino alla consegna dell'opera.
2. La durata massima della tumulazione provvisoria è fissata in anni tre, fatta salva la possibilità, da valutare caso per caso, di prorogare eccezionalmente il termine di scadenza della provvisorietà.
3. La provvisorietà è soggetta al canone previsto nella tariffa. Il canone d'utilizzo, da pagare in via anticipata, è calcolato in trimestri e comprende il periodo dal giorno di richiesta della concessione

di tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione ove i lavori siano stati ultimati o i lavori non abbiano avuto luogo ovvero il concessionario non abbia ottenuto la proroga per il compimento dei lavori, il responsabile del servizio competente notifica al concessionario l'avviso che, decorsi inutilmente 30 giorni, si provvederà a sue spese a collocare la salma in campo di inumazione. Una volta inumate, le salme di cui sopra non possono essere esumate per essere di nuovo tumulate se non dopo che sia trascorso il periodo di rotazione.

5. E' consentita con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Articolo 27

Reparti speciali nei cimiteri

1. A norma dell'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico. La sepoltura, in tal caso, è consentita previo parere della Comunità competente.

2. Sono a carico dei richiedenti le eventuali maggiori spese necessarie per le opere di tali reparti, ed eventualmente anche per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella normalmente ammessa, compresa l'assegnazione a tempo determinato di aree.

Articolo 28

Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

Nei reparti speciali previsti dall'Articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente, è consentita, come indicato anche dalla circolare del Ministero Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco o il dispositivo meglio conosciuto come "barriera".

Articolo 29

Inumazione

1. I cimiteri hanno campi destinati alle inumazioni ordinarie cosiddette decennali. Le sepolture per inumazione sono definitive e hanno una durata predefinita.

2. Il periodo di rotazione delle salme inumate è pari a 10 (dieci) anni; quello dovuto a successiva sepoltura ha la durata di 5 (cinque) anni, riducibile a 2 (due) anni se vengono impiegate sostanze che facilitino la decomposizione.

3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la durata dell'inumazione, le misure delle fosse e la loro ampiezza, la divisione in riquadri, il loro numero, la loro tipologia e struttura per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti nel rispetto delle norme del vigente Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria e dell'Articolo 2 del Regolamento regionale n. 4 del 23 maggio 2006.

Articolo 30

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo di rotazione, cioè dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno. La comunicazione relativa alle scadenze verrà data secondo le modalità di cui al successivo art. 35, nonché affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare e tramite il sito internet del Comune.

2. I congiunti delle salme da esumare dovranno presentare domanda presso i Servizi Cimiteriali per la collocazione dei resti mortali, con pagamento delle tariffe vigenti.

3. Le esumazioni si effettueranno in date stabilite che verranno comunicate ai congiunti ai quali è consentito assistere all'operazione.

4. E' compito degli operatori cimiteriali stabilire se un cadavere è mineralizzato al momento dell'esumazione. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione, con il consenso degli aventi diritto, si può procedere a nuova inumazione nel campo indecomposti (per la durata di 5 cinque anni, riducibili a 2) oppure alla sua cremazione.

5. Le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione di cadavere mineralizzato vengono raccolte nell'ossario comune, salvo che gli aventi diritto non chiedano di cremarle o di deporle in cellette ossario o in altri loculi.

Articolo 31

Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione di una salma è straordinaria qualora venga richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

2. L'esumazione straordinaria può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il parente estinto, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, l'esumazione straordinaria può aver luogo in tutti i mesi dell'anno, preferibilmente nelle date stabilite per le operazioni di esumazione ordinaria.

5. Quando si tratta della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, non si può effettuare l'esumazione prima che siano già trascorsi 2 (due) anni dalla morte e il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl dichiara che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di Igiene Pubblica della Ausl o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 32

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. Le sepolture a tumulazione, comprese quelle riguardanti i sepolcri di famiglia, sono oggetto di concessione secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di legge, tuttavia, dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro e non possono essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,20, altezza m. 0,60 e larghezza m. 0,75. In presenza di tumulazione, sia laterale sia frontale, a detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura.

Articolo 33

Tumulazione di feretri, cassette per resti mortali e urne cinerarie

1. E' possibile, dietro pagamento dei servizi necessari, inserire feretri, cassette per resti mortali ed urne cinerarie all'interno di tutti i sepolcri fino a completamento dei posti salma, anche in eccedenza rispetto al numero concesso. Tale operazione può avvenire a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) Capienza del sepolcro;
- b) vincolo di matrimonio oppure rapporto di parentela o di affinità tra il defunto titolare del sepolcro e quello che viene ospitato;
- c) permanenza nel sepolcro del defunto titolare del sepolcro, anche ridotto in resti mortali o in urna cineraria.

Articolo 34

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite d'ufficio allo scadere della concessione, la cui durata é normalmente pari ad anni 30, quando non viene rinnovata.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) su richiesta dei familiari:
 - b.1) quando siano decorsi almeno 20 (venti) anni dalla tumulazione, allo scopo di dare alla salma una diversa destinazione tra le seguenti possibilità:
 - cremazione;
 - ricomposizione della salma in feretro ridotto da deporre in loculo che abbia la necessaria capienza;
 - inumazione nel campo indecomposti
 - b.2) in qualsiasi momento nel corso della concessione, per collocare la salma in altro loculo o tomba già date in concessione agli aventi diritto del defunto o in cimitero di altro Comune;
4. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il parente estinto.
5. Le estumulazioni straordinarie da loculi in concessione perpetua si eseguono secondo le condizioni previste dall'art. 37 del presente regolamento .

Articolo 35

Sepulture in scadenza

1. I Servizi Cimiteriali provvedono ad esporre presso ogni Cimitero l'elenco delle sepolture in scadenza nel semestre successivo, nonché a pubblicarlo nel sito internet del Comune.
2. I Servizi Cimiteriali comunicano al concessionario o al referente individuato tra gli aventi diritto del defunto, la scadenza della sepoltura in campo di inumazione o del loculo in concessione. Tale obbligo di comunicazione si intende assolto nel caso in cui, anche attraverso gli archivi anagrafici dei Comuni competenti, si documenti l'inesistenza di familiari viventi.
3. Relativamente alle sepolture in campo di inumazione, i Servizi Cimiteriali comunicano il giorno e l'ora dell'esumazione. Scaduto il termine dell'inumazione, se il privato non provvede entro il giorno precedente a quello fissato per l'esumazione ad indicare altra sistemazione dandone comunicazione scritta ai Servizi Cimiteriali, questi, nei successivi sessanta (60) giorni, dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in ossario comune ovvero ne dispongono la cremazione ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune.

4. Relativamente alle sepolture in concessione a privati, il concessionario deve comunicare per iscritto, entro la data di scadenza, se intende rinnovare la concessione o dare altra destinazione alla Salma. Qualora non provveda a fornire indicazioni nel suddetto termine, i Servizi Cimiteriali, nei successivi sessanta (60) giorni, dispongono la raccolta dei resti della salma e la loro sistemazione in ossario comune; se la salma non risulti mineralizzata ne dispongono l'inumazione ovvero la cremazione ed il collocamento delle relative ceneri in cinerario comune.

Articolo 36

Traslazioni

1. La traslazione é il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture di diversi cimiteri del Comune e fuori Comune. Le estimulazioni per traslazioni definitive o per interventi di manutenzione di tombe già esistenti che esigano depositi temporanei, vengono eseguite su domanda scritta degli interessati in qualunque mese dell'anno, secondo la programmazione dei lavori predisposta dai servizi competenti.

Articolo 37

Traslazioni di salme da loculo in concessione perpetua

1. E' consentita, a cura e a spese del concessionario, la restituzione di un loculo in concessione perpetua al fine di traslare le spoglie in una tomba di famiglia .La traslazione deve essere eseguita nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, escludendo il Comune da ogni responsabilità in solido.

2. Per tale restituzione spetta a favore del concessionario un rimborso pari al 30% del valore trentennale del loculo concesso, calcolato sulla base dell'importo vigente al momento della restituzione.

Articolo 38

Traslazioni di ceneri e resti mortali

Non sussistono limiti di tempo, di parentela o affinità per la traslazione di ceneri e/o di resti mortali all'interno dello stesso cimitero o fra sepolture di diversi cimiteri del Comune o in un cimitero fuori Comune. Non si darà luogo ad alcun rimborso, fatte salve le prescrizioni previste nel presente Regolamento.

Articolo 39

Cremazione e modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione è un servizio a pagamento. Il costo della cremazione è a carico del Comune nei casi previsti dalla legge (legge 130/2001 art. 5), mentre in tutti gli altri casi la cremazione delle salme o dei resti mortali è a carico dei richiedenti.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, resa in forma scritta ed allegata nella istanza di cremazione, con le modalità previste dalla normativa vigente attraverso:
 - a) disposizione testamentaria;
 - b) iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta;
 - c) volontà manifestata dal coniuge;
 - d) volontà manifestata dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile; nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti i pari grado.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito:
 - a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti l'accertamento della realtà della morte e sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla Ausl del luogo di amputazione.
5. La cremazione dei resti mortali e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del decesso o del luogo ove si trovano i resti mortali, previa acquisizione di dichiarazione resa ai sensi del T.U. 445/2000 nella quale il richiedente dichiarerà che il defunto in vita non ha mai espresso parere contrario alla cremazione. Per il trasporto all'impianto di cremazione i resti mortali non completamente mineralizzati devono essere racchiusi in un contenitore di materiale biodegradabile, chiuso e tale da garantire l'impermeabilità, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Articolo 40

Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui alla «Direttiva in merito all'applicazione dell'art.11 della L.R. 29 luglio 2004 n. 19» (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).

2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3 comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed eseguita, all'interno del territorio regionale, esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
3. Nei cimiteri comunali é individuata un'area destinata ad accogliere la dispersione delle ceneri (*Giardino delle rimembranze*).
4. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri sono disperse.
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, da tutti i parenti di 1° (primo) grado. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 (novanta) giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
6. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto della volontà del defunto; essa comunque deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove sono custodite.
7. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cremazione legalmente riconosciuta a cui era iscritto il defunto, o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Articolo 41

Autorizzazione per l'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento familiare o personale delle ceneri è regolato dai commi 3 e 4 dell'art.11 della L.R. n. 19 del 29/07/04. L'affidamento di un'urna cineraria deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo ove l'urna verrà stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa per iscritto, in vita, dal defunto o della volontà espressa verbalmente, in vita, dal defunto e manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal coniuge e da tutti i parenti di 1° (primo) grado.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero (deposito temporaneo a pagamento) finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
- b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione;
- c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto;
- e) i dati della persona a cui può essere consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo atto di affidamento;
- f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria in affidamento familiare o personale è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo sia diversamente indicato al momento della richiesta di autorizzazione.

6. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che l'ha adottato. Qualora l'affidatario trasferisse la propria residenza in altro Comune dovrà richiedere a quest'ultimo un nuovo atto di affidamento. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria che si presume venga corrispondentemente variato.

7. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero, allegando il relativo atto di affidamento.

8. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

- a) per affidamenti di urne autorizzati:
 - dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario;
 - dei dati identificativi del defunto;
- b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza:

- dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
- c) per i recessi dall'affidamento:
 - dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;
 - data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

Articolo 42

Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri

La sepoltura di un'urna cineraria nei cimiteri comunali, deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile ove l'urna viene tumulata, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta

Articolo 43

Urne cinerarie

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Su richiesta degli interessati, per le ceneri può essere data in concessione una celletta e possono essere collocate anche in altro sepolcro in base a quanto previsto dall'art. 34 del presente Regolamento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Articolo 44

Orario di apertura dei Cimiteri

1. I Cimiteri sono aperti al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Comune.
2. E' consentito l'accesso ai visitatori fino a quindici (15) minuti prima dell'orario di chiusura del Cimitero. Eventuali deroghe potranno essere concessa, in via eccezionale, dal Dirigente competente.
3. L'avviso della chiusura è dato al pubblico per mezzo di apposito segnale acustico ripetuto a partire da 15 minuti prima dell'orario di chiusura.
4. Nei giorni festivi non vengono effettuate né inumazioni né tumulazioni né altre attività comportanti lavori manuali, salvo casi eccezionali, da autorizzarsi di volta in volta da parte del Comune. In caso di due o più giorni festivi consecutivi, si procede alle sole attività direttamente legate all'accoglimento delle salme.

Articolo 45

Disciplina dell'ingresso nei Cimiteri

1. Nei Cimiteri comunali si entra a piedi salvo quanto previsto nel successivo comma 3 .
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 10, se non accompagnati da un adulto;
 - b) a persone munite di contenitori utilizzabili per il possibile asporto di oggetti cimiteriali, se non autorizzate dal personale addetto;
 - c) a persone il cui comportamento e le condizioni esteriori siano in contrasto con la sacralità del luogo;
 - d) a persone dedite alla questua;
 - e) a persone che intendano svolgere una qualunque attività commerciale.
3. Per motivi di salute o di età il responsabile dell'ufficio competente autorizza l'accesso al cimitero con veicoli dietro presentazione della certificazione medica. I veicoli ammessi all'interno debbono obbligatoriamente sostare sul viale principale del campo, seguire rigorosamente il percorso eventualmente indicato nell'autorizzazione e sono soggetti alle norme del vigente Codice della Strada; gli stessi sono comunque tenuti a procedere a velocità non superiore a 10 Km. orari.

Articolo 46

Divieti ed obblighi speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiasoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) introdurre e sostare con bandiere o vessilli, simbolo di fede politica, oltre il tempo necessario per lo svolgimento del funerale per il quale sono stati richiesti;
 - e) introdurre insegne, striscioni ed affiggere manifesti;
 - f) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - g) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - h) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - i) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - k) per i cortei e le operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria oppure del responsabile della Ausl;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere alle esumazioni ed estumulazioni di salme se non appartenenti alla propria famiglia;
 - o) avvicinarsi alle aree in cui si stanno effettuando operazioni di trasferimento di salme, resti mortali, ceneri e dei rifiuti prodotti dalle esumazioni e dalle estumulazioni;
 - p) apporre forme di pubblicità;
2. I divieti predetti si estendono, per quanto possano essere applicabili, alla zona immediatamente adiacente al cimitero, sempre che non esistano debite autorizzazioni.
3. All'interno dei cimiteri, chiunque tenga un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi, frasi offensive verso il culto professato dai dolenti viene diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza e, quando ne fosse il caso, deferito all'Autorità giudiziaria.
4. Gli addetti alla gestione dei servizi cimiteriali hanno l'obbligo di tenere un comportamento corretto consono alla circostanza ed a rispettare le norme di decoro del vestiario così come verrà meglio specificato nel Capitolato prestazionale del servizio di gestione.

Articolo 47

Riti funebri

- 1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.
- 2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei Servizi Cimiteriali.

Articolo 48

Pulizia dei Cimiteri e cura del verde cimiteriale

- 1. Il Comune assicura la pulizia di tutte le aree, spazi e locali aperti al pubblico, con la sola esclusione dei luoghi di sepoltura privati.
- 2. Garantiscono inoltre tempestivi interventi per lo sgombero della neve dalle aree interne e di pertinenza cimiteriale e per il ripristino della tutela della pubblica incolumità e dell'accessibilità dell'utenza in seguito ad eventi calamitosi, naturali o strutturali.
- 3. Gli stessi provvedono pure alla manutenzione e cura delle aree verdi e delle alberature pubbliche, comprese quelle esterne su area di pertinenza cimiteriale.

Articolo 49

Manutenzione degli impianti cimiteriali

Salvo differente previsione contrattuale in caso di gestione diversa da quella diretta, spetta al Comune la manutenzione degli impianti cimiteriali intesi come il complesso degli edifici, delle strutture e delle strumentazioni cimiteriali comunali quali i muri di cinta, i viali di accesso interni ed esterni, i parcheggi, gli acquedotti, gli impianti elettrici, le fognature, i montafretri, le scale per il pubblico, i carrelli ed attrezzature varie, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 55 per le sepolture private (cappelle gentilizie).

Articolo 50

Servizio di manutenzioni ordinarie delle aree cimiteriali e luci votive

1. E' garantito nei cimiteri comunali il servizio di luci votive (escluso nei campi di inumazione) ed il servizio delle manutenzioni ordinarie delle aree cimiteriali.
2. Le modalità di espletamento di tali servizi sono indicate nel contratto di concessione ovvero nella richiesta di inumazione, dove é previsto il pagamento di tali servizi in un'unica soluzione, secondo la tariffa vigente.
3. Per le concessioni sottoscritte in data anteriore all'entrata in vigore del presente Regolamento, in cui non è stato previsto di corrispondere in unica soluzione, anticipata, il pagamento dei servizi di luce votiva e del servizio delle manutenzioni ordinarie delle aree cimiteriali, può comunque essere richiesta tale modalità di pagamento per la quota corrispondente agli anni residui della concessione. Nel caso di loculi in concessione perpetua si considera un corrispettivo pari ad una nuova concessione trentennale.
4. L'attivazione del servizio di illuminazione votiva viene considerata "nuova attivazione" nei seguenti casi:
 - a) quando tale servizio sia richiesto per la prima volta in riferimento ad una concessione in corso;
 - b) quando, per un qualsiasi motivo, venga sostituita la lapide della sepoltura e venga richiesto il servizio di illuminazione votiva.
5. La fornitura dei servizi è sospesa, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione, nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di almeno una annualità, previa diffida;
 - b) irreperibilità dell'intestatario del servizio.
6. La bonifica del loculo, in caso di perdita liquidi, deve essere effettuata dal concessionario e/o eredi a proprie spese nei tempi previsti nella comunicazione inviata dal Comune. Nel caso di inadempienza il lavoro verrà eseguito ad opera del Comune con rivalsa nei confronti del concessionario e/o eredi.

Articolo 51

Esecuzione dei lavori – Responsabilità

I concessionari dei diritti di sepoltura sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e dei lavori relativi agli arredi funerari, nonché di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

TITOLO IV

CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 52

Sepulture per famiglia e collettività

1. Il Comune può concedere a privati l'uso di aree oppure manufatti per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglia e collettività, nel rispetto delle norme contemplate nell'atto di concessione dell'area, nella concessione edilizia, nonché delle disposizioni generali stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti, compreso il presente.
2. L'assegnazione di aree e manufatti avviene di norma secondo l'ordine di presentazione della richiesta nei limiti della disponibilità; l'Amministrazione si riserva in circostanze particolari di stabilire specifiche modalità di rilascio delle concessioni anche attraverso l'indicazione di appositi bandi.
3. Il diritto d'uso di aree e di manufatti lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune data la natura demaniale di detti beni. Il diritto d'uso dei concessionari non è quindi commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
4. Ogni concessione di area o manufatto deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole, le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione, la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) la durata della concessione;
 - c) i concessionari nel nome della persona del richiedente o delle persone, se a chiedere è più di uno, oppure nel caso di Enti e collettività nel legale rappresentante pro tempore;
 - d) le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa identificazione (componenti di una famiglia, aderenti ad un ordine professionale, componenti di una comunità religiosa);
 - e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso, in riferimento alla avvenuta corresponsione del canone secondo la tariffa vigente;

f) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza o di revoca..

5. Il diritto di sepoltura dei concessionari originari è comunque tutelato anche nel caso in cui non si sia provveduto a ripartire in quote la concessione.

6. La famiglia del concessionario, quando non è stato altrimenti specificato dall'interessato, nelle forme previste dalla legge, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta entro il 6° grado. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge (art. 93 dpr 285/1990). Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione, con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza, ai sensi di legge. Parimenti anche i casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta sulla base di apposita istanza.

La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento di meriti significativi sia in senso materiale che morale. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7. I concessionari hanno l'obbligo di richiedere, entro tre anni dalla data di concessione dell'area, il titolo edilizio al competente ufficio comunale, e i lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di rilascio di tale titolo. Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di rilascio ed efficacia del suddetto titolo, o qualora i lavori non terminino entro tre anni dalla data di rilascio di tale titolo, il privato concessionario dell'area decade dai diritti derivanti dalla concessione stessa e l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune, senza dover restituire alcuna somma versata all'atto della concessione.

8. Un'unica persona non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia occupata completamente.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro o speculazione.

Articolo 53

Sepoltura privata individuale

1. La concessione per la sepoltura individuale privata in loculo è assolutamente condizionata dalla esistenza della salma ivi destinata, pertanto è esclusa la concessione di detti posti a uso di persone viventi; questo vale anche nella concessione di cellette per resti mortali, per urne ossario e per urne cinerarie. In deroga a tale principio si prevede che nel caso di coniuge superstite di età non inferiore ai 65 (sessantacinque) anni, è consentita la concessione di un ulteriore loculo adiacente a

quello del coniuge deceduto, se il cimitero ne ha la disponibilità. Per questa ipotesi sia la tariffa del canone di concessione che la durata sono determinate con riferimento alla data di richiesta per il rilascio della concessione, ai sensi del successivo art. 54.

2. Nessun diritto di tumulazione nello stesso loculo, può essere trasmesso dal titolare della concessione a familiari o ad altri, in quanto alla scadenza della concessione o in caso di traslazione della salma originaria, il loculo ritorna nella disponibilità del Comune.

3. E' fatto salvo, per anticipata retrocessione al Comune di loculo inizialmente concesso, il diritto al rimborso di cui all'art. 57.

Art.53 bis

Modalità concessione di loculi cimiteriali

1. L'assegnazione in concessione di loculi, predeterminati in ordine progressivo all'interno di arcate, è effettuata per file orizzontali, da sinistra a destra, fino all'esaurimento di ogni arcata;

2. La concessione dei loculi sia singoli che doppi deve avvenire secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Giunta Comunale;

3. E' possibile altresì concedere loculi singoli in ultima fila a persone che abbiano compiuto il settantesimo anno di età e che risultino essere soli senza parenti in linea retta di 1° grado;

Articolo 54

Durata delle concessioni

1. Le concessioni sono a tempo determinato e hanno decorrenza dalla data di richiesta per il rilascio della concessione. La loro durata è fissata:

a) in anni trenta (30) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali, nonché per le cellette destinate ad accogliere resti mortali, urne ossario o urne cinerarie;

b) in anni novantanove (99) per i manufatti e le aree destinati alle sepolture per famiglie e collettività.

2. Per le concessioni individuali di cui al comma 1) sub a) i versamenti, relativi alla concessione, devono essere effettuati prima del rilascio della concessione quindi alla firma del contratto della tumulazione, che viene eseguita solo se il versamento è comprovato.

Per le concessioni di cui al comma 1) sub b) i versamenti dei proventi da parte dei concessionari devono essere effettuati all'atto della assegnazione della concessione.

3. La concessione di un loculo viene assegnata una sola volta al momento del decesso e rimane vincolata alla presenza del defunto assegnatario per tutto il periodo previsto nell'atto di concessione. La stessa cosa vale per i resti mortali dopo l'esumazione e per le ceneri dopo la cremazione.

4. In caso di rifiuto da parte degli aventi titolo di far eseguire la tumulazione oppure di effettuare il versamento delle somme relative alla concessione ed agli altri oneri cimiteriali, il feretro, liberato

del rivestimento di zinco, viene inumato d'ufficio in uno dei campi di inumazione dei cimiteri del Comune; le ossa e le ceneri vengono disperse, rispettivamente, nell'ossario comune e nel cinerario comune.

5. Allo scadere della concessione è consentito il rinnovo della medesima per un periodo di 10, 20 oppure 30 anni a fronte del pagamento dell'apposita tariffa, compatibilmente con le eventuali necessità di ricettività del cimitero. La concessione si rinnova per almeno 20 anni e fino ad un massimo di 30 in presenza della richiesta di una nuova tumulazione nello stesso loculo durante i 5 anni precedenti la sua scadenza.

Articolo 55

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue e delle aree è compito ed è a carico dei concessionari e/o eredi.
2. Rientrano nella manutenzione gli interventi ordinari o straordinari necessari per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro e all'area concessionata. Sarà cura degli interessati procurarsi le eventuali autorizzazioni edilizie e, se necessaria, della Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.

Articolo 56

Divisione e Subentri

1. Più concessionari di loculi o di tomba di famiglia possono fare istanza per ottenere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della stessa concessione. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo.
2. Nelle stesse forme e modalità, uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. La rinuncia non può essere a favore di terzi che non siano concessionari di quella tomba di famiglia.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata depositata agli atti del Comune, più concessionari di una stessa concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
5. In caso di decesso del concessionario di loculi in perpetuo o di tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 del presente Regolamento sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento

dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

6. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio competente esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un referente scelto tra gli aventi diritto alla concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità, in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

7. Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune, previa diffida, provvede a dichiarare la famiglia estinta. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi siano persone che, ai sensi del citato art. 52 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 20 (venti) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, il Comune provvede alla pronuncia di decadenza della concessione ("Abbandono Amministrativo" ex art. 4, 4° comma, Regolamento E.R. n. 4/2006).

Articolo 57

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, loculi, cellette qualora l'oggetto della concessione risulti completamente libero da salma, resti mortali o ceneri. La rinuncia, sottoscritta da tutti gli aventi diritto, determina la stipula di un contratto di retrocessione del sepolcro e, in tale caso, spetta al concessionario o ai rinunciatari, aventi titolo della concessione, il rimborso del 50% della somma prevista dalla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, con riferimento al numero di anni residuali e non fruiti.

2. Viene riconosciuto il rimborso del 100% della somma prevista dalla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, con riferimento al numero di anni residuali e non fruiti, solo nel caso in cui alla domanda di retrocessione segua la traslazione del feretro in altro loculo dei cimiteri del territorio comunale, per consentire l'affiancamento con il coniuge o convivente more uxorio

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 58

Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non sia trascorso il periodo utile alla realizzazione del manufatto;
 - b) non siano state eseguite, nemmeno parzialmente, le opere necessarie alla tumulazione.
2. La rinuncia, sottoscritta da tutti gli aventi diritto, determina la stipula di un contratto di retrocessione e, in tali casi al concessionario rinunciante spetta la restituzione per intero della somma versata per ottenere la concessione.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alle concessione di aree per la destinazione di cui al comma 1 sub b) dell'art. 54 (concessione per 99 anni), salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione;
 - b) il manufatto sia interamente costruito, ma completamente libero da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia, sottoscritta da tutti gli aventi diritto, determina la stipula di un contratto di retrocessione del sepolcro e, in tali casi, al concessionario rinunciario o agli altri aventi titolo sulla concessione, può spettare, il rimborso del 70% della somma prevista dalla tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, con riferimento al numero di anni residuali e non fruiti.

Tale importo sarà determinato dal responsabile dell'ufficio competente in rapporto allo stato delle opere stesse, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 60

Rinuncia a concessioni di manufatti di durata perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia ad aree, tombe di famiglia, loculi, cellette , che erano stati assegnati in concessione perpetua, a condizione che siano liberi da salme, resti o ceneri. La rinuncia, sottoscritta da tutti gli aventi diritto, determina la stipula di un contratto di retrocessione del sepolcro e, in tale caso, spetta al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinunciari, il rimborso di una somma pari al 30% (trenta per cento) della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, con riferimento ad un periodo residuale di anni che comunque non può essere superiore a 30 (trenta).
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 61

Decadenza di concessione cimiteriale

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, ceneri o resti per la quale era stata richiesta nel termine di 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto all'art. 52, 3° comma;
 - d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art.54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati e secondo il progetto approvato;
 - e) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione delle sepolture private ;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
 - g) quando viene pronunciata l'estinzione della famiglia in base al precedente art. 56, 7° comma.
2. La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. Nei casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e nel Cimitero, per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.
3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune ovvero, decorso il periodo minimo di 20 anni dalla sepoltura, la cremazione del resto mortale. Successivamente il Dirigente competente disporrà la demolizione delle opere o il loro restauro, su conforme parere degli Uffici tecnici secondo la disciplina dell'Ente, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 62

Revoca di concessione cimiteriale

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamenti e/o modificazioni topografiche del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso per gli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante, secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni in caso di perpetuità della concessione revocata, di una sepoltura equivalente, possibilmente nello stesso cimitero o, in mancanza di disponibilità, in un altro cimitero indicato dal Comune.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, almeno 1 (uno) mese prima l'Amministrazione deve dare notizia al concessionario attraverso notifica ove sia possibile o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale e nel Cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno fissato, la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

4. Le spese per la traslazione delle salme, dei resti e delle ceneri sono a carico del Comune ovvero del Concessionario dei Servizi Cimiteriali, come pure quelle per il trasferimento delle opere artistiche e ornamentali in quanto trasferibili.

Articolo 63

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto della concessione, senza che il concessionario o il referente tra gli aventi titolo presenti la richiesta di rinnovo, ai sensi del precedente art. 36, ovvero con la soppressione del Cimitero.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri si provvederà d'ufficio nei successivi sessanta (60) giorni a disporre la collocazione delle medesime, rispettivamente, nel campo di inumazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune, anche mediante la cremazione dei resti mortali. Così pure se il concessionario o il referente tra gli aventi titolo non provvede ad indicare la destinazione di eventuali opere artistiche ed ornamentali della sepoltura, né le recupera a proprie spese entro sessanta (60) giorni dalla scadenza della concessione, queste rientrano nella piena disponibilità del Comune.

TITOLO V

ORNAMENTAZIONI DELLE TOMBE

Articolo 64

Sepulture in campo comune e Sepulture in loculi:

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici, recante un numero progressivo. Sul cippo va applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. In sostituzione del cippo, su richiesta e a spese dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di soluzioni diverse, anche a cielo aperto, ad eccezione del campo indecomposti, in cui è fatto divieto di collocare lastre sepolcrali di ogni tipo, compreso il recupero della lapide

utilizzata per la tumulazione. Nel campo indecomposti viene messa a disposizione una apposita nicchia zincata per accogliere i dati identificativi del defunto.

3. Le lapidi sepolcrali ed altre ornamentazioni simili dovranno rispettare le seguenti dimensioni standard:

- lastra di marmo orizzontale: adulti cm 170 x 70; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 130 x 40;

- lapide verticale: adulti cm 60 x 60; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 30 x 40.

Ogni lapide verticale dovrà avere un basamento delle seguenti dimensioni: adulti cm 66 x 30; bambini di età inferiore ai 10 anni cm 36 x 30. Nei reparti cimiteriali di più recente costruzione le lapidi per i loculi sono state fornite dall'Amministrazione ed installate tutte con lo stesso tipo di marmo. Per entrambi i tipi di sepoltura la posa in opera delle lapidi può essere eseguita dalla ditta incaricata dal Comune dietro pagamento delle tariffe vigenti o da ditta privata appositamente autorizzata.

Nel caso in cui il concessionario voglia realizzare un piccolo manufatto ornamentale in muratura è vietato dotare tale manufatto di fondazioni in cemento armato, pena l'addebito al privato dei costi di demolizione;

4. Per evitare eventuali danni a persone o a cose a seguito di una caduta accidentale della lapide, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno, qualora non siano già installate. Il Comune fornisce lapide, borchie (dove necessarie) e cavo-luce per la lampada. Sarà a carico del concessionario verificare che il marmista al momento della posa adotti tutti i sistemi di sicurezza per il fissaggio compresa la staffatura agli angoli. Sarà responsabilità del concessionario qualsiasi danno arrecato a cose o persone dovuto alla cattiva esecuzione del fissaggio della lapide.

5. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali, dei copritomba ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno, mentre è consentita la collocazione di contorni fossa, aperti nella parte superiore. Al momento della posa definitiva del monumento lapideo si dovrà tenere conto che la superficie della fossa lasciata scoperta, per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno, sia pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fosse di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini. Sulla sepoltura in campo comune non è consentito porre altro oggetto che, riducendo la superficie esposta agli agenti atmosferici, possa in qualche modo impedire o ritardare il normale periodo di mineralizzazione delle salme.

6. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune, previa diffida anche ad uno solo degli eventuali discendenti degli intestatari, pubblicata in conformità a quanto previsto dal

regolamento del procedimento amministrativo, può intervenire rimuovendo gli elementi in cattivo stato manutentivo.

7. E' tassativamente vietato rimuovere e/o riutilizzare lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti, senza aver ottenuto specifica autorizzazione comunale. Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

8. Nel caso di inadempienza alle suddette norme o a quelle oggetto di apposita autorizzazione comunale, il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione di quegli ornamenti che non rispondono alle prescrizioni predette e le spese saranno poste a carico degli inadempienti.

Articolo 65

Materiali ornamentali

1. Nei cimiteri non sono ammessi monumenti, lapidi, copritomba o altri oggetti non confacenti al decoro e alla sacralità del luogo. Qualora tale prescrizione non sia rispettata, si provvederà ad invitare il concessionario a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

Articolo 66

Deposizione e coltivazione di fiori e piante ornamentali

1. E' consentito alle famiglie dei defunti deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini, non arrechino danni alle strutture cimiteriali e non superino l'altezza delle lapidi o del cippo.

2. Per quanto riguarda la deposizione di fiori sulle lapidi dei loculi è consentito utilizzare sia vasi adeguatamente ancorati alle mensole, sia gli spazi dell'arcata antistante i loculi stessi purché tale collocazione non costituisca intralcio o pericolo all'accesso con scala ai vari piani dei colombari. Il Comune non risponde dei danni causati a cose o persone per l'incuria nella manutenzione delle sepolture.

3. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio Polizia Mortuaria li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata al cimitero per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. E' vietato piantare alberature, fiori o arbusti dietro alle cripte o sepolture a terra, nonché depositare dietro le lapidi nei campi comuni e dietro le cripte, vasi, oggetti e attrezzature: in questi

casi oggetti e piante verranno rimossi direttamente dagli addetti ai servizi cimiteriali senza alcun preavviso.

Articolo 67

Disponibilità dei materiali

1. All'atto delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni é possibile, dietro richiesta scritta da parte degli aventi diritto, recuperare piante, foto e altri segni funebri installati a cura e spese del concessionario nella sepoltura.
2. In caso di mancata richiesta di recupero, tutti questi oggetti, comprese le lapidi diverranno di proprietà dell'Amministrazione comunale che, ove possibile, potrà impiegarli in opere di miglioramento del cimitero ovvero saranno alienati nel rispetto della normativa vigente in materia di alienazioni.

Articolo 68

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma che possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto, al momento della richiesta dell'operazione o in ogni caso prima che essa sia eseguita, devono darne avviso al responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti vengono consegnati al richiedente. Della consegna viene redatto processo verbale in duplice copia, una da consegnarsi al richiedente, l'altra da tenersi agli atti.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, se non è possibile individuare o rintracciare gli eventuali discendenti del defunto, gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati dall'Amministrazione che li tiene a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 (dodici) mesi. Decorso il termine, i beni non reclamati possono essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento del servizio e degli impianti dei cimiteri.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 69

Accesso delle imprese nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, che dovranno munirsi di apposita autorizzazione limitata al periodo

dell'intervento. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente Regolamento, in quanto compatibili.

2. Non è consentito alle imprese:

- eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, nel qual caso i lavori dovranno essere autorizzati dall'Ufficio di Polizia Mortuaria. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di alcun genere all'interno dei Cimiteri;

- servirsi delle scale al servizio dei dolenti e delle attrezzature di proprietà comunale.

- allacciarsi alle utenze comunali di acqua e luce.

3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività censurabili.

Articolo 70

Accesso di privati e fiorai nei cimiteri per l'esecuzione di lavori riguardanti le Tombe

Per i fiorai e per i privati che intendano eseguire per proprio conto i lavori di cui all'articolo precedente valgono le stesse disposizioni riservate alle imprese di cui al precedente articolo.

Articolo 71

Imprese di pompe funebri

1) Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:

a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto sia presso gli uffici del Comune sia presso le Parrocchie o Enti di Culto;

b) fornire i feretri e gli accessori relativi;

c) occuparsi delle salme;

d) effettuare, con autoveicolo idoneo autorizzato, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.

2) Le imprese di cui al comma 1), fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

3) È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività e tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.

4) È fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nei riguardi delle parti committenti.

5) Per tutto quanto non previsto, si richiama l'applicazione delle norme , nazionali e regionali, vigenti.

Articolo 72

Sanzioni

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a Euro 250,00 né superiore a Euro 9.300,00 (art.7 lettera d), L.r. nr. 19/2004) per ciascuna violazione delle norme del presente Regolamento, tenendo conto dei principi di proporzionalità e gradualità, ai sensi degli artt 32 e 113 della Legge 689/1981.

Per una violazione del presente regolamento commessa dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nel precedente comma, il responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, previo contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 7 giorni a tre mesi, secondo la gravità della violazione. Nel caso in cui si ravvisi una particolare gravità nelle inadempienze da parte di imprese o dai loro incaricati, il Dirigente competente può adottare un atto di sospensione dell'autorizzazione all'ingresso dei cimiteri oltre il limite massimo.

Articolo 73

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento alle Concessioni

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia il concessionario, che ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme più favorevoli del regolamento precedente, può, nel termine di 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Articolo 74

Cautele

1. Chi fa istanza od usufruisce di un servizio qualsiasi tra quelli previsti nel presente Regolamento, agisce in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune da qualsivoglia rivalsa.

2. In caso di eventuali controversie l'Amministrazione Comunale si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza, passata in giudicato, riservandosi di adottare, anche in via d'urgenza, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario per assicurare la salute pubblica, il decoro e il buon costume, con oneri posti a carico delle parti.

1. Le parti restano in ogni caso responsabili in solido, fino alla definizione della controversia, per eventuali danni a persone o cose derivanti da inerzia o incuria nonché per gli oneri che il Comune dovesse sostenere per eventuali provvedimenti d'urgenza di cui al punto precedente.

Articolo 75

Abrogazione di Norme

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute in precedenti Regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

E' da intendersi abrogato ogni altro atto emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.

Articolo 76

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio - a mente dell'art. 27 - comma 6 -del vigente statuto comunale

ALLEGATO 1 – Definizione di alcuni termini più usati nel Regolamento

Attività necroscopiche: insieme di prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, sia dal Servizio Sanitario Regionale (es. trasporto funebre per indigenti, disbrigo pratiche, il servizio mortuario sanitario, ... cfr.Art. 1 legge reg . n. 19/2004)

Attività funebre: insieme dei servizi, che non costituiscono compiti obbligatori dei Comuni ovvero forniti dalle strutture per il commiato (cfr. artt. 13 e 14 della L.R. Emilia Romagna n. 19/2004: trasporto funebre, forniture di casse, etc.)

Attività cimiteriali: insieme delle attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale (operazioni cimiteriali, concessioni, cremazione, etc.)

Attività di Polizia Mortuaria: attività autorizzatorie, di vigilanza e controllo da parte degli enti competenti.

Servizi Cimiteriali: Servizi e uffici, sia comunali che della Maranello Patrimonio Srl, assegnatari sulla base del Funzionigramma dei vari procedimenti nell'ambito delle attività necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria di competenza del Comune,

Salma: si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Cadavere: la salma dopo l'accertamento della morte è definita cadavere.

Cassa o Cofano: si intende il contenitore fisico, di legno (e dove necessario di metallo, in genere zinco) in cui la salma è collocata per il trasporto e la successiva sepoltura

- **Feretro** si intende l'insieme della salma e del cassa

- **Dichiarazione di morte** si intende la dichiarazione che viene fatta all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte, per la formazione dell'atto di morte

- **Dichiarazione della causa di morte** è la dichiarazione prevista dall'art.103 del T.U.LL.SS., dichiarazione fatta dal medico relativa alla causa di morte, il cui contenuto deve rimanere segreto

- **Visita necroscopica** è la visita che il medico necroscopo compie per accertare la morte

- **Medico necroscopo** è il medico che ha il compito di accertare la morte, non la causa di morte, allo scopo di rilasciare il relativo certificato necroscopico

- **Certificato necroscopico** è il certificato rilasciato dal medico necroscopo che verifica il decesso, accertamento svolto in funzione del rilascio del permesso di seppellimento

- **Permesso di seppellimento** è l'autorizzazione che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per la sepoltura della salma dopo averne verificato i presupposti per essere ammessi nei cimiteri del Comune di Maranello

- **Autorizzazione alla cremazione, autorizzazione alla dispersione ceneri, autorizzazione all'affidamento delle ceneri** è l'autorizzazione preventiva che rilascia l'Ufficiale dello Stato Civile per poter effettuare la relativa operazione (cremazione della salma, dispersione o affidamento ceneri)

- **Autorizzazione al trasporto** è l'autorizzazione rilasciata per trasportare il cadavere o il feretro

- **Trasporto funebre** si intende qualsiasi "movimento" della salma prima, durante e dopo le esequie, che avvenga all'interno del Comune o all'esterno, compreso ogni altro tipo di trasporto di salme, di resti umani, di ossa, resti mortali ed urne cinerarie

- **Sepoltura privata** dipende dal contesto e può genericamente rappresentare una tomba di famiglia, un loculo, una celletta

- **Sepolcri privati** Tombe di famiglia

- **Inumazione** si intende l'azione del seppellire il feretro in una fossa di due metri di profondità, scavata nel cimitero, in un campo appositamente destinato a questo scopo
- **Tumulazione** si intende l'azione del chiudere, con un muro di mattoni, il feretro, oppure la cassetta contenente i resti mortali o le ceneri, all'interno di un parallelepipedo di cemento armato, impermeabile ai liquidi ed ai gas, realizzato in una costruzione che può essere:
 - una tomba di famiglia data in concessione ad un privato cittadino o realizzata privatamente su di un'area concessa;
 - un loculo in concessione, se si trova in una costruzione di proprietà comunale, dove ogni loculo viene assegnato per una salma.

Concessione cimiteriale: atto con il quale un soggetto di diritto pubblico cede l'uso di uno spazio sepolcrale sottraendolo alla destinazione in uso collettiva per limitarne il godimento ad un agente definito (persona fisica o persona giuridica) denominato concessionario.

Avente diritto o Avente titolo: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione (v. allegato 3)

ALLEGATO 2 – Fonti normative

Costituzione italiana; titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e succ. modif.; libro terzo titolo I capo II codice civile;

decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285; Legge 26/2001;

Legge 130/2001; Dpr 254/2003; Legge Regionale 27.07.2004 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni; Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica della Regione Emilia Romagna 6 ottobre 2004, n. 13871; circolare Regione Emilia-Romagna Prot. AMP/DPA/1493 del 21 gennaio 2005; Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 10 gennaio 2005, n. 10; Deliberazione Giunta Regionale Emilia-Romagna 7 febbraio 2005, n. 156; Articolo 29 della Legge Regionale 27 luglio 2005, n. 14; Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 20 febbraio 2006, n. 180; Regolamento Regionale 23 maggio 2006, n. 4.

Convenzione di Berlino 10 febbraio 1937 approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1 luglio 1937, n.1379. (Stati aderenti alla convenzione di Berlino: Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Egitto, Francia, Germania, Italia, Messico, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Rep. Slovacchia, Svizzera, Turchia, Zaire)

ALLEGATO 3 - Parentela ed affinità secondo il Codice Civile

74. Parentela.

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

75. Linee della parentela.

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra [*ndr es. madre e figlia*] ; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra [*ndr es. fratello e sorella, zio e nipote*].

76. Computo dei gradi.

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite

77. Limite della parentela.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati [cfr. anche art. 572 C.C. *Successione di altri parenti*].

78. Affinità. L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge [*ndr es. suoceri, cognati, nuora, genero*]. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. L'affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvo gli effetti di cui all'art. 87, n. 4.

I gradi di parentela - esemplificazioni

SOGGETTO

Genitori = linea retta di 1° grado

nonni = linea retta di 2° grado

bisnonni = linea retta di 3° grado

figli = linea retta di 1° grado

nipoti = linea retta di 2° grado

bisnipoti = linea retta di 3° grado

fratelli e sorelle = linea collaterale di 2° grado

nipoti = (figli di fratelli) linea collaterale di 3° grado

pronipoti = (figli di figli di fratelli) linea collaterale di 4° grado

zii paterni e materni = linea collaterale di 3° grado

cugini = linea collaterale di 4° grado

figli di cugini = linea collaterale di 5° grado

figli di figli di cugini = linea collaterale di 6° grado

figli di pronipoti = linea collaterale di 5° grado

prozii (fratelli dei nonni) = linea collaterale di 4° grado

cugini dei genitori = linea collaterale di 5° grado

figli di cugini dei genitori = linea collaterale di 6° grado